

n. 9 archiviazione nel merito, di cui:

- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 15 comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 come trasfuso nell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 – (tutela utenti);

- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 15 comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 come trasfuso nell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 – (tutela minori);

- 2 archiviazioni nel merito per presunta violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori come disposto dall'articolo 34 comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori come disposto dall'articolo 34 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 34, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e Codice di autoregolamentazione tv e minori;

- 2 archiviazioni nel merito per presunta violazione dell'articolo 15 comma 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223 come trasfuso nell'articolo 34, comma 2, del Testo unico.

A seguito di segnalazioni relative a presunte violazioni alle disposizioni a tutela dei minori, sono stati, inoltre, adottati:

n. 22 atti di contestazione, di cui:

- 9 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico;

- 1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico e art. 1, comma 1, lettera b) Legge 6/02/06 n. 37;

- 4 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori e dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, dello stesso;

- 1 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori e degli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b) del Testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, dello stesso;

- 1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, dello stesso;

- 3 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori e dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del Testo unico;

- 1 per la violazione Codice di autoregolamentazione tv e minori come disposto dall'articolo 34, commi 3 e 4 del Testo unico;

- 1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico, del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 dello stesso;

- 1 per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

n. 26 atti di archiviazione in via amministrativa

Tali atti rappresentano l'esito di attività preistruttorie, che non hanno dunque richiesto l'apertura di specifici procedimenti anche perché in parte dei casi le archiviazioni si sono rese necessarie per la scarsità delle informazioni fornite dai segnalanti. A questo proposito l'Autorità, per il tramite dei Co.re.com. ha avviato processi comunicativi tesi a migliorare la competenza dei cittadini sui criteri di redazione delle segnalazioni.

Appare opportuno evidenziare come le attività poste in essere in materia di garanzie dell'utenza e di tutela dei minori siano estremamente complesse e articolate. Lo stesso processo di analisi del contenuto dei filmati oggetto di

valutazione deve per esempio necessariamente tener in debito conto una pluralità di fattori, quali quelli inerenti ad aspetti normativi, giurisprudenziali e relativi agli sviluppi della ricerca scientifica di settore. Oltre quindi a elementi, anche paratestuali, di diretta rilevabilità², tale processo valutativo prende in considerazione numerose proprietà del testo televisivo, che deve essere esaminato sia nel suo insieme³, sia nelle sue parti specifiche⁴. In questa fase è pertanto importante l'utilizzo di molteplici letture della fattispecie presa in esame, in una prospettiva interdisciplinare.

E' inoltre importante sottolineare che le procedure sanzionatorie sono regolamentate dalla delibera 136/06/CONS e contemplano la partecipazione al procedimento della parte interessata che ha facoltà di presentare memorie difensive, giustificazioni o perizie, di accedere agli atti e di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

A partire dai dati forniti nelle pagine precedenti, è utile in questa sede focalizzare l'attenzione sui procedimenti conclusi dall'Autorità nel periodo 1 aprile 2006 – 31 marzo 2007, con specifico riferimento ai provvedimenti emessi nei confronti di programmi trasmessi da emittenti televisive nazionali, a fronte della possibilità, propria di tali programmi, di essere fruiti da estese porzioni di pubblico.

Dall'esame delle tabelle di seguito riportate si rileva che i procedimenti posti in essere dall'Autorità in tale settore sono in molti casi stati avviati su impulso del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, che provvede a tal proposito all'invio di risoluzioni o segnalazioni in Autorità. Il rafforzamento, perseguito in questi ultimi anni, dei rapporti di collaborazione tra l'Autorità e il Comitato sta pertanto producendo proficue e significative ricadute sotto il profilo della vigilanza.

² Quali per esempio il tipo di segnalazione, l'emittente, la data di trasmissione, l'orario di messa in onda, il titolo e la tipologia programma, la segnaletica e gli avvertimenti adottati, ecc.

³ Per esempio attraverso l'analisi di alcuni aspetti del programma, quali il livello di verosimiglianza di quanto rappresentato, la trama e le tematiche trattate, il linguaggio utilizzato, i valori nel complesso veicolati, ecc.

⁴ Per esempio mediante l'analisi delle singole scene ritenute più critiche (per es. di sesso o di violenza) in esso contenute.

Tabella 1

**Procedimenti conclusi (ordinanze-ingiunzioni)
nel periodo 1 aprile 2006 – 31 marzo 2007
riguardanti emittenti televisive a diffusione nazionale**

Segnalante	Programma	Emittente	(Fattispecie)	Delibera
Comitato	<i>Grande fratello</i>	Canale 5	(tutela dei minori)	175/06/CSP
Comitato	<i>Messaggi promozionali di servizi "hot line"</i>	Retecapri	(garanzie dell'utenza)	27/07/CSP
Comitato	<i>Messaggi promozionali di servizi "hot line"</i>	Retecapri	(garanzie dell'utenza)	14/07/CSP
Monitoraggio, Comitato	<i>L'isola dei famosi</i>	Rai due	(tutela dei minori)	177/06/CSP
Monitoraggio, Comitato	<i>Domenica In</i>	Rai uno	(tutela dei minori)	128/06/CSP
Polizia	<i>I Griffin</i>	Italia 1	(tutela dei minori)	167/06/CSP
Comitato	<i>Wrestling</i>	Sportitalia	(tutela dei minori)	53/07/CSP
Monitoraggio	<i>Futura city</i>	Rai due	(tutela dei minori)	90/06/CSP
Monitoraggio	<i>Al di là di ogni ragionevole dubbio</i>	La7	(tutela dei minori)	126/06/CSP
Comitato	<i>Jarod il camaleonte</i>	Rai due	(tutela dei minori)	127/06/CSP
Comitato	<i>Studio Aperto</i>	Italia 1	(tutela dei minori)	143/06/CSP
Comitato	<i>Verissimo</i>	Canale 5	(tutela dei minori)	144/06/CSP
Monitoraggio	<i>Messaggi pubblicitari con impiego di minori</i>	Retequattro	(tutela dei minori)	124/06/CSP

Legenda

Comitato: Comitato Tv e minori.

Monitoraggio: monitoraggio d'ufficio Agcom.

Ministero: Ministero comunicazioni.

Polizia: Polizia postale e delle comunicazioni.

Tabella 2

**Procedimenti conclusi (archiviazioni nel merito)
nel periodo 1 aprile 2006 – 31 marzo 2007
riguardanti emittenti televisive a diffusione nazionale**

Segnalante	Programma	Emittente	(Fattispecie)	Delibera
Monitoraggio	<i>Gangs of New York</i>	Retequattro	(tutela dei minori)	176/06/CSP
Comitato	<i>Grandi domani</i>	Italia 1	(tutela dei minori)	173/06/CSP
Comitato	<i>Mai dire Grande Fratello & Figli</i>	Italia 1	(tutela dei minori)	7/07/CSP
Comitato	<i>Studio Aperto</i>	Italia 1	(tutela dei minori)	5/07/CSP
Comitato	<i>La vita in diretta</i>	Rai uno	(tutela dei minori)	2/07/CSP
Monitoraggio, Comitato	<i>Distraction</i>	Italia 1	(tutela dei minori)	105/06/CSP
Comitato	<i>Amici</i>	Canale 5	(tutela dei minori)	37/07/CSP
Comitato	<i>Domenica In</i>	Rai uno	(tutela dei minori)	38/07/CSP

Legenda

Comitato: Comitato Tv e minori.

Monitoraggio: monitoraggio d'ufficio Agcom.

Ministero: Ministero comunicazioni.

Polizia: Polizia postale e delle comunicazioni.

E', infine, doveroso segnalare la preziosa collaborazione prestata nella materia della tutela dei minori dalla Polizia postale e delle comunicazioni, dalla Guardia di Finanza, dal Ministero delle comunicazioni e dai Co.re.com. (questi ultimi con specifico riferimento all'emittenza locale), organi che hanno concorso nell'efficacia dell'intervento dell'Autorità in tale delicato settore.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

ALLEGATI AL CAPITOLO II

Elenco delibere allegate:

266/06/CONS

661/06/CONS

55/06/CONS

481/06/CONS

540/06/CONS

165/06/CONS

23/07/CONS

ALLEGATI AL CAPITOLO III

Elenco delibere allegate:

175/06/CSP	144/06/CSP
27/07/CSP	147/06/CSP
14/07/CSP	04/07/CSP
56/07/CSP	124/06/CSP
104/06/CSP	406/06/CONS
08/07/CSP	474/06/CONS
25/07/CSP	10/07/CSP
26/07/CSP	11/07/CSP
121/06/CSP	18/07/CSP
122/06/CSP	19/07/CSP
123/06/CSP	09/07/CSP
172/06/CSP	148/06/CSP
03/07/CSP	176/06/CSP
06/07/CSP	173/06/CSP
12/07/CSP	7/07/CSP
13/07/CSP	5/07/CSP
17/07/CSP	02/07/CSP
24/07/CSP	105/06/CSP
28/07/CSP	37/07/CSP
145/06/CSP	38/07/CSP
146/06/CSP	
177/06/CSP	
128/06/CSP	
167/06/CSP	
53/07/CSP	
90/06/CSP	
126/06/CSP	
127/06/CSP	
143/06/CSP	



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

[Home Page](#)
[Introduzione all'Autorità](#)
[Normativa di riferimento](#)
[Attività dell'Autorità](#)
[Novità](#)
[Links](#)
[FAQ & Mail](#)

**Audiovisivo**

Delibera n. 266/06/CONS
Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili
*Pubblicata su questo sito il 18/05/2006
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119
del 24 maggio 2006*


● Circolare applicativa della delibera n. 266/06/CONS
● Testo del Regolamento integrato dalle modifiche apportate con delibere n. 266/06/CONS e n. 109/07/CONS

Allegato A

L'Autorità

NELLE sue riunioni del Consiglio del 27 aprile e del 16 maggio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 15/03/CONS, recante "Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 febbraio 2003, n. 43;

VISTA la delibera n. 399/03/CONS, recante "Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario;

VISTO il decreto 22 dicembre 2005, n. 273 che fissa la nuova data di *swicht off* dell'analogico entro l'anno 2008;

VISTA la delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante "Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale";

VISTA la Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla fornitura di servizi televisivi broadcasting in mobilità mediante tecnologia DVB-H, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 22 novembre 2005;

VISTA la delibera n. 61/06/CONS recante Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 191/06/CONS del 4 aprile 2006, con la quale l'Autorità ha adottato lo schema di provvedimento recante "Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili", sottoposto a consultazione pubblica;

TENUTO CONTO delle risultanze della consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante "Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili" ed, in particolare, viste le proposte di emendamenti formulate al predetto schema di provvedimento pubblicato unitamente alla delibera n. 191/06/CONS;

VISTA la nota del Ministero delle comunicazioni prot. 001676 del 4 maggio 2006, pervenuta all'Autorità l'8 maggio 2006 (prot. 0019871), con la quale sono stati formulati alcuni commenti sullo schema di provvedimento oggetto della consultazione, relativi, in particolare, alla struttura di rete e agli impianti di potenza inferiore a 200 Watt;

CONSIDERATO che gli aspetti segnalati dal Ministero delle comunicazioni sono tenuti in debita considerazione e costituiranno oggetto di una circolare esplicativa sulla disciplina in oggetto, che l'Autorità emanerà ai fini della sua applicazione omogenea;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della delibera n. 435/01/CONS, le disposizioni ivi stabilite sono adeguate successivamente all'adozione dei piani di assegnazione delle frequenze e sulla base

dell'andamento della fase di avvio dei mercati e dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;

CONSIDERATA l'opportunità di integrare la citata delibera n. 435/01/CONS stabilendo una disciplina che, in accordo con i criteri e principi direttivi contenuti nel Codice delle comunicazioni elettroniche e nel Testo unico della radiotelevisione, e nel quadro del programma di interventi volti a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale di cui alla delibera n. 163/06/CONS, consenta l'avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili;

CONSIDERATA l'opportunità che, alla luce del principio di neutralità tecnologica, ai soggetti che effettuano trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applichi la stessa disciplina prevista dalla normativa legislativa e regolamentare vigente rispettivamente per i fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre, per gli operatori di reti digitali terrestri e per i fornitori di servizi digitali terrestri;

CONSIDERATO che, in particolare, i fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre che diffondono programmi verso terminali mobili sono tenuti al rispetto delle medesime norme applicabili ai fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre verso terminali fissi, ivi comprese le norme vigenti in materia di diritto d'autore e quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f) del Testo unico della radiotelevisione;

CONSIDERATO che i fornitori di servizi, a seguito del recepimento delle nuovo quadro comunitario sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica, sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche e che i soggetti già in possesso di abilitazione ai sensi della predetta normativa, che intendono fornire servizi verso terminali mobili, sono tenuti, altresì, contestualmente all'avvio del servizio stesso e stante le peculiarità del medesimo, ad adeguare la propria carta dei servizi dichiarando la disponibilità del servizio all'utente, in particolare in relazione al grado di copertura del territorio nazionale;

CONSIDERATO che, in relazione alla particolarità della diffusione digitale terrestre verso terminali mobili è opportuno prevedere che, nella fase di avvio di tale tecnologia, siano esclusi dal computo dei programmi di cui all'articolo 43, comma 8, del testo unico della radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili;

CONSIDERATO che rimane fermo il rispetto del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale che, comunque non prevede che l'installazione degli impianti con ERP inferiore a 200 Watt sia soggetta a pianificazione, ed il relativo programma di attuazione;

RITENUTO che, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili, nel rispetto del principio di tutela del pluralismo e della concorrenza di cui all'articolo 29 della delibera n. 435/01/CONS, è opportuno prevedere che ciascun operatore di rete non possa esercitare più di un blocco di diffusione per programmi destinati alla ricezione su terminali mobili;

CONSIDERATO che la diffusione di programmi radiofonici digitali con tecnologia DVB-H sarà oggetto di apposita regolamentazione a seguito dell'effettivo avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale DAB-T e che è, inoltre, opportuno prevedere l'integrazione della delibera n. 149/05/CONS per disciplinare le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale anche mediante gli ulteriori standard disponibili;

CONSIDERATO che l'Autorità di riservare di integrare ulteriormente la citata delibera n. 435/01/CONS secondo le linee di indirizzo di cui alla delibera n. 163/03/CONS ed in relazione all'evoluzione della disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri verso terminali mobili, anche tenendo conto delle dinamiche concorrenziali del mercato televisivo;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria,

relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 2.bis, comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le modifiche al regolamento concernente la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Napoli, 16 maggio 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

Allegato A alla delibera n. 266/06/CONS del 16 maggio 2006

Modifiche al regolamento in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili

Articolo 1

1. All'articolo 3, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"f-bis. l'eventuale diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, indicando se i programmi sono diffusi in chiaro o con un sistema di codificazione con l'eventuale previsione di un corrispettivo per l'accesso ai programmi".

2. All'articolo 15, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"i-bis. l'eventuale trasporto di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili".

Articolo 2

Dopo il Capo VIII è inserito:

"CAPO VIII bis – DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI DIGITALI TERRESTRI VERSO TERMINALI MOBILI"**Articolo 39 bis
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

- a) "DVB-H" Lo standard DVB-H (*Digital Video broadcasting – Handheld*), adottato nel novembre 2004 dall'ETSI, con il documento "*Digital Video Broadcasting: Transmission System for Handheld terminals* (DVB-H)", ETSI EN 302 304 V1.1.1 (2004-11);
- b) "trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili": la diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili operanti in standard DVB-H o in altro standard conforme a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del Codice delle comunicazioni elettroniche ;
- c) "Testo unico della radiotelevisione": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
- d) "Codice delle comunicazioni elettroniche": il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

**Articolo 39 ter
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente capo si applica a tutti i servizi audiovisivi e multimediali diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri e destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, fatte salve le disposizioni speciali di legge o regolamento.

**Articolo 39 quater
(Autorizzazioni per la fornitura di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili)**

1. L'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili è soggetta all'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, di cui al Capo II del presente regolamento.

2. I soggetti già titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti conseguita ai sensi del Capo II del presente regolamento, ovvero già autorizzati alla diffusione di contenuti televisivi via cavo o via satellite, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati all'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis).

3. Ai soggetti che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal Testo unico radiotelevisivo per i fornitori di contenuti televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti, alle norme in materia di diritto d'autore, agli obblighi di trasparenza e a quelli a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza. Tenuto conto della particolarità della diffusione digitale terrestre verso terminali mobili, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili sono esclusi dal computo dei programmi di cui all'articolo 43, comma 8, del Testo unico della radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili.

4. A garanzia dell'utenza, il principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del Testo unico della radiotelevisione, sulla diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro su terminali fissi, è esteso alla diffusione di programmi televisivi digitali terrestri verso terminali mobili.

**Articolo 39 quinquies
(Autorizzazione alla fornitura dei servizi)**

1. L'autorizzazione alla fornitura di servizi di cui all'articolo 12 del presente regolamento s

consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche e consente la fornitura di servizi anche verso terminali mobili.

2. I soggetti già autorizzati alla fornitura di servizi, ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che intendono fornire servizi verso terminali mobili, si intendono autorizzati alla fornitura di servizi verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni. Contestualmente all'avvio del servizio, i medesimi soggetti devono adeguare e pubblicare la propria carta dei servizi indicando la disponibilità del servizio all'utente anche in relazione al grado di copertura del territorio nazionale, e provvedere alla trasmissione della medesima all'Autorità.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi ed interoperabilità di cui agli articoli 42 e 43 e al relativo allegato 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

4. Resta fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 12 del presente regolamento.

5. La fornitura del servizio deve favorire l'accessibilità secondo criteri di non discriminazione, pluralismo, libertà di concorrenza e pari opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica.

Articolo 39 sexties (Licenza dell'operatore di rete)

1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, di cui al Capo IV del presente regolamento, consente la trasmissione anche solo verso terminali mobili.

2. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili è consentito a ciascun soggetto titolare di licenza di operatore di rete, anche attraverso rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 43, commi 13, 14 e 15, del testo unico della radiotelevisione, di esercire non più di un blocco di diffusione per la trasmissione di programmi verso terminali mobili.

3. I soggetti già titolari di licenza di operatore di rete televisivo, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati al trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-bis).

4. Agli operatori di rete che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo per gli operatori di rete televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti, anche con riguardo ai limiti richiamati dall'articolo 25, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione, a quelli previsti dalla delibera 136/05/CONS e dalla delibera n. 163/06/CONS, ove applicabili, alla condivisione di infrastrutture e impianti, alla disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi e agli obblighi di trasparenza.

5. Resta fermo il rispetto del Piano nazionale delle frequenze terrestri per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e del relativo programma di attuazione così come specificato nella citata delibera n. 163/06/CONS.

6. Entro sei mesi dall'avvio del servizio l'operatore di rete trasmette all'Autorità una relazione sulla progettazione della rete, sulla fornitura del servizio, sulla qualità trasmissiva e sulle condizioni tecniche di offerta. Sulla base della relazione sono stabiliti gli obiettivi di qualità del servizio da includere nella carta dei servizi di cui all'articolo 12, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 39 septies (Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi 2, 6 e 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, quale concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo può diffondere contenuti televisivi digitali terrestri, anche di servizio pubblico, verso terminali mobili, alle condizioni previste dal presente Capo, ad

eccezione del blocco di diffusione televisiva oggetto di riserva ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'espletamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nel rispetto dei parametri tecnici ed editoriali prescritti dal contratto di servizio nazionale.

Articolo 39 octies
(Successivi adeguamenti)

1. L'Autorità adeguerà entro il 31 dicembre 2006 le disposizioni del presente capo in relazione all'evoluzione della disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri verso terminali mobili, anche tenendo conto delle dinamiche concorrenziali del mercato televisivo.

2. L'Autorità adeguerà, entro la data di cui al comma 1, il regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 149/05/CONS, per disciplinare le trasmissioni radiofoniche digitali mobili mediante gli ulteriori standard disponibili.